CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 6 Edilizia – Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale
Ispettorato Edilizio
Prat. n. 29/2017
Prot. n. 15522 del 01/03/2021
Ord. n. 82

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con relazione tecnica prot. n. 23326 del 10/03/2020 e di rettifica prot. 85163 del 13/10/2020, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 24/06/2019, per la verifica della regolarità edilizia delle opere realizzate, presso il terreno ubicato a Civitavecchia in Via *Omissis*, distinto in catasto al Foglio *omissis* particelle *omissis* (terreno) e *omissis* (manufatti), ricadente in *"Zona agricola"* (tipo edilizio A) disciplinata dall'art. 10 delle N.T.A. di P.R.G., così come modificato dalla L.R. n° 38/1999 e dalla L.R. n° 8/2003 e s.m.i., non gravato da vincoli, di proprietà di **ARSIAL** *"Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio"* ed in uso alla Sig.ra **Omissis**…., deceduta in data 07/02/2020, è stata accertata la presenza delle seguenti opere edilizie, all'apparenza vetuste e prive di titolo, consistenti in:

1. **manufatto ad uso magazzino**, costituito in muratura con copertura inclinata delle dimensioni di 7,60 x 9,70= mq 73,72 ed altezza media di m 2,50 per un totale di 184,30 mc;
2. **manufatto per ricovero animali** domestici, delle dimensioni di 7,00 x 4,00= mq 28,00 x altezza mt 1,70;

- le opere sopra descritte rientrano nell'art. 3 comma 1 lettera e. 1 (**interventi di nuova costruzione**), sono indicate al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 co. 1 lettera a) del D.P.R. 380/01 s.m.i. (Permesso a costruire), pertanto essendo in assenza di titolo edilizio sono in violazione all'art. 35 e all'art. 44 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/01;

- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 42/3 – 2019 prot. n. 24437 del 13/03/2020 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 27 ultimo comma e art. 35 del D.P.R. 380/2001 relativo agli illeciti edilizi compiuti presso l'area sita a Civitavecchia in Via Omissis.., di proprietà di **ARSIAL** ed in uso alla Sig.ra **Omissis**….., deceduta in data 07/02/2020;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso all'ARSIAL comunicazione di avvio del procedimento con pec prot. 64050 del 20/08/2020;

- è stata emessa **Ordinanza di demolizione n. 419 del 16/10/2020 pec. prot. 86225**, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere sopra descritte, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni;

VISTO che

- l' Arsial Agenzia Regionale per Lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Omissis, con domicilio eletto in Roma, via Omissis, ha presentato ricorso al Tar Lazio (Sezione Seconda Quarter) numero di registro generale 434 del 2021 contro il Comune di Civitavecchia;

- in data 03/02/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quarter) con ordinanza n. 594/2021 REG. PROV. CAU. si è pronunciato **per l'annullamento:**

  ✓ *"previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione prot. n. 86225 del 16.10.2020, emessa dal Comune di Civitavecchia e di ogni ulteriori atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché sconosciuto…. Ritenuto ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, che il ricorso sia assistito dal necessario fumus boni iuris, avuto particolare riguardo alla censura con cui è stata contestata la natura abusiva delle opere edilizie oggetto di demolizione, stante la verosimile risalenza delle stesse - per come sembra evincersi dalla documentazione versata agli atti del giudizio- ad epoca antecedente al 1967, a decorrere dalla quale per effetto dell'entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. "legge ponte"), l'obbligo di premunirsi del preventivo titolo edilizio di cui all' art. 31, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 è stato esteso in qualsiasi parte del territorio comunale";*

  ✓ *"accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l'effetto sospende l'efficacia dell'ordinanza di demolizione prot. n. 86225 del 16.10.2020, emessa dal Comune di Civitavecchia. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.09.2021".*

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 6 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio Comunale prot. 90381 del 30/10/2020;

per tutto quanto sopra richiamato e specificato

ORDINA

LA SOSPENSIONE dell' **Ordinanza di demolizione n. 419 del 16/10/2020 prot. 86225** con la quale è stata disposta la demolizione e rimozione delle opera edilizie abusive sopradescritte , in attesa dell'esito del ricorso sopra richiamato;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:

▪ All' **ARSIAL** con sede a Roma in Via Rodolfo Lanciani n. 38 (pec:arsial@pec.arsialpec.it)

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area "Vigilanza Urbanistico – Edilizia e contrasto all'abusivismo, Via Giorgione n. 129 – 00145 Roma";
  pec: vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it;

- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all'osservanza del presente provvedimento - pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it;

RENDE NOTO

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stocchi Sandro

Il Dirigente
Arch. Lucio Contardi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI